

ALLEGATO A

COMUNE DI PONZA
Provincia di LATINA



REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE

approvato con Deliberazione di C.C. n. 35 del 22.16.2016

INDICE

Art. 1- OGGETTO, FINALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 - DEFINIZIONI

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

Art. 4 - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

Art. 5 - GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

Art. 6 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEI POSTEGGI

Art. 7 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Art. 8 - SCAMBIO DI POSTEGGIO

Art. 9 - SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO - MIGLIORIA

Art. 10 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

Art. 11- SUBINGRESSO

Art. 12 - ASSENZE

**Art. 13 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE
NON OCCUPATI**

**Art. 14 – SOSPENSIONE-REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E
DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

Art. 15 - GESTIONE DEL MERCATO

Art. 16 - USO DEL POSTEGGIO E OBBLIGHI A CARICO DEI CONCESSIONARI

Art. 17 - DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI

Art. 18 - VIGILANZA

Art. 19 - SANZIONI

Art. 20 - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - OGGETTO, FINALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento, di organizzazione e gestione dell'attività di vendita presso i mercati a cadenza settimanale, per brevità denominati "Mercato".
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del Mercato è disciplinato dal D.Lgs. n. 114 del 31/03/98 e s.m.i., dalla L.R. n. 33 del 18/11/1999 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 e s.m.i., dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono:
 - a) **per mercato settimanale, o mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana (in numero inferiore a cinque), per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - c) **per posteggio riservato:** il posteggio individuato per i produttori/imprenditori agricoli, per gli artigiani e per i soggetti di cui alla legge 05/02/1992, n. 104;
 - d) **per presenze effettive in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
 - e) **per presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. Per presenza dell'operatore si intende la presenza del titolare dell'autorizzazione e/o collaboratore o familiare autorizzato e la presenza della merce da porre in vendita;
 - f) **per spunta:** operazione con la quale, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - g) **per spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
 - h) **per posteggi disponibili:** quelli derivanti dall'istituzione di nuovi mercati, dall'ampliamento del numero di quelli esistenti, da cessazioni di attività, da decadenza e/o revoca di concessioni e/o autorizzazioni;
 - i) **per settore merceologico:** si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali in "alimentare" e "non alimentare".

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. I Mercati, la cui localizzazione, configurazione e articolazione è definita nei provvedimenti istitutivi e ricognitivi adottati ai sensi e per gli effetti della L.R. Lazio n. 33/1999 e s.m.i., hanno le seguenti caratteristiche generali:
 - a) Le dimensioni globali delle aree destinate a mercato, esclusi i parcheggi, devono essere tali da rispettare un rapporto per ogni esercizio non inferiore a mq. 30,00;

- b) Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi non potranno essere inferiori a mt. 2,50;
 - c) Le distanze laterali fra un banco e l'altro dovranno essere di almeno 50 cm;
 - d) In ogni mercato dovranno essere installati dei servizi igienici in rapporto al numero degli operatori;
2. Ad ogni nuovo mercato dovranno essere assicurate aree pubbliche per il parcheggio.
3. Restano salve le attuali configurazioni, dimensionamenti, localizzazioni e articolazioni dei mercati già istituiti alla data di approvazione del presente regolamento, di seguito individuati:
- Mercato settimanale del MARTEDI' - Località Le Forna – Via Calacaparra
 - Mercato settimanale del MERCOLEDI' – dal 15.10 al 30.04 (periodo invernale) Ponza- Porto.

Art. 4 - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

1. I mercati, così come specificatamente previsto nei provvedimenti istitutivi, sono composti da posteggi per la vendita al dettaglio dei generi del settore alimentare e del settore non alimentare e da posteggi riservati a imprenditori e produttori agricoli per la vendita dei prodotti di produzione propria e, nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice civile, di quelli di provenienza extra aziendale, nonché da posteggi riservati agli artigiani iscritti all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, di cui all'art. 5 della Legge n. 443/1985, e ai soggetti di cui alla legge 05/02/1992, n. 104.
2. E' ammessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande se prevista nella autorizzazione alla vendita e a condizione che venga svolta nei limiti dello spazio concesso.
3. I prodotti alimentari devono essere posti in vendita conformemente alle norme in materia di igiene degli alimenti, di cui al Regolamento (CE) 852/2004 e confezionati ed etichettati conformemente alla vigente disciplina.
4. E' fatto divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..
5. E' fatto divieto di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
6. Restano salve le disposizioni e i divieti concernenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi speciali.

Art. 5 - GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge a cadenza bi-settimanale, nelle giornate previste dai provvedimenti istitutivi.
2. L'orario di vendita del mercato è fissato con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi nella giornata del martedì può iniziare alle ore 12:00, nella giornata del mercoledì alle ore 07:00.
4. I posteggi devono essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo alle ore 20:00 del martedì e alle ore 13:30 del mercoledì.
5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione agli operatori e ai consumatori.

Art. 6 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEI POSTEGGI

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio nel Mercato, comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio assegnato. Quest'ultima non può essere ceduta se non con l'azienda, ovvero con la cessione di un ramo di azienda.
2. L'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio del mercato, sono rilasciate dall'Ufficio SUAP, mediante bando/selezioni pubbliche, secondo le disposizioni statali e regionali vigenti, secondo quanto disposto dal presente regolamento e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio SUAP.
3. A seguito del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione, di cui al comma precedente, gli assegnatari sono tenuti al pagamento della COSAP (canone di occupazione di suolo pubblico) e della TARI (tassa sui rifiuti) presso l'ufficio tributi del Comune, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Nei mercati con numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di quattro concessioni due nel settore merceologico alimentare e due nel settore non alimentare;
5. Nei mercati con numero complessivo di posteggi superiore a cento, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di sei concessioni tre nell'ambito del settore merceologico alimentare e tre del settore non alimentare;
6. L'elenco dei posteggi liberi da assegnare verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line sul sito del Comune di Ponza, e nelle altre modalità stabilite dalla vigente normativa, congiuntamente al bando/avviso pubblico contenente -tra l'altro- le modalità e i termini di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, gli eventuali vincoli di carattere merceologico e i criteri di formazione della graduatoria.
7. Gli interessati che intendono richiedere l'autorizzazione alla vendita e la relativa concessione per uno dei posteggi posti a Bando, dovranno inoltrare istanza nei modi e nei termini previsti dal bando medesimo.
8. Ciascuno partecipante al bando/selezione dovrà inoltrare una singola istanza per l'assegnazione di ogni posteggio.
9. L'Ufficio SUAP provvede alla formazione della graduatoria, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti con il Bando Pubblico, e alla successiva assegnazione dei posteggi, secondo la scelta effettuata dall'operatore in base alla posizione ricoperta in graduatoria. In caso di parità si procederà nei modi che saranno stabiliti con il Bando Pubblico.

10. Presso l'Ufficio SUAP sarà disponibile una planimetria costantemente aggiornata dei posteggi esistenti nei mercati settimanali istituiti sul territorio comunale.

Art. 7 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

1. La concessione del posteggio ha durata di dodici anni o la diversa durata stabilita per legge e manterrà la scadenza naturale anche in caso di subingresso di cui al successivo art. 11.
2. Alla scadenza, si procederà con operazioni di riassegnazione dei posteggi, con rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni secondo i criteri previsti dalle norme vigenti.
3. E' ammessa la rinuncia della concessione prima della sua scadenza, e la conseguente cessazione dell'attività, mediante espressa e formale comunicazione da parte del titolare della stessa.

Art. 8 - SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. I titolari non possono scambiare il posteggio ad essi assegnato senza avere ottenuto il consenso dell'Amministrazione Comunale.
2. Le domande di scambio di posteggi possono essere presentate congiuntamente o separatamente dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio. Il termine di presentazione della domanda di scambio è fissato al 31 gennaio di ogni anno.
3. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario, i posteggi possono essere oggetto di scambio solo se appartenenti alla medesima tipologia merceologica, ovvero: posteggi riservati ai produttori diretti, posteggi riservati agli artigiani, posteggi riservati ai soggetti di cui alla legge 104/1992, posteggi del settore alimentare, posteggi del settore non alimentare.
4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo precedente.

Art. 9 - SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO - MIGLIORIA

1. Il Comune, preliminarmente alla emissione del Bando Pubblico per l'assegnazione dei posteggi resisi liberi e disponibili, procede su eventuali domande di spostamento in altro posteggio, dello stesso mercato, presentate dai titolari di autorizzazione e concessione.
2. Con deliberazione di Giunta Comunale vengono stabiliti, conformemente alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, le modalità ed i termini per la presentazione delle suddette domande, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie.
3. Il Responsabile del procedimento, in base alle graduatorie suddette procederà alla assegnazione dei posteggi lasciando all'operatore la facoltà di scegliere fra quelli disponibili, a condizione che il posteggio richiesto o proposto appartenga alla medesima tipologia merceologica di quello di cui si è già titolare, ovvero: posteggi riservati ai produttori diretti, posteggi del settore alimentare, posteggi del settore non alimentare.
4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo precedente.

Art. 10 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Ove, per comprovate esigenze, si dovesse rendere necessario ampliare la superficie dei posteggi esistenti e già assegnati in concessione, l'Amministrazione può riservarsi di non riassegnare quelli resisi liberi e disponibili. Criteri e modalità per procedere con gli ampliamenti di superficie vengono dettati dalla Giunta Comunale.

Art. 11- SUBINGRESSO

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa e il trasferimento della relativa concessione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività e che venga rispettato il limite previsto all'art. 6 commi 4 e 5 del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli imprenditori agricoli/produttori diretti, iscritti all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, di cui all'art. 5 della Legge n. 443/1985, e ai soggetti di cui alla legge 05/02/1992, n. 104.
3. Il subentrante è tenuto a presentare la prescritta Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa e dal regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ufficio SUAP.

Art. 12 - ASSENZE

1. La mancata occupazione del posteggio, entro un ora dagli orari stabiliti nel comma 3 dell'art. 5 verrà annotata dal personale di Polizia Locale su apposito registro.
2. Non è permesso ritardo alcuno rispetto all'orario sopra indicato, lasciando al personale di Polizia Locale, incaricato di annotare la presenza, di valutare al momento un ritardo massimo di 15 minuti dovuto a motivi contingenti, a condizione che l'operatore ne abbia dato comunicazione telefonica.
3. L'operatore giunto in ritardo non potrà pertanto accedere all'area mercatale. In mancanza del rispetto di tale disposizione, oltre a quanto disposto dalle leggi in vigore, l'operatore che turba l'ordine del mercato incorre in quanto previsto dall'art. 16 comma 1 lett. j) del presente Regolamento.
4. Non saranno rilevate le assenze dei titolari e le presenze degli spuntisti in caso di eventi atmosferici avversi che abbiano determinato la non partecipazione di almeno la metà degli operatori.
5. Le assenze per motivi di salute, maternità, incidenti etc dai posteggi dati in concessione devono essere giustificati dall'operatore all'Ufficio SUAP entro il decimo giorno successivo alla prima giornata di assenza, ovvero entro il trentesimo giorno in caso di ricovero.
6. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato, in base a cause giustificative ammesse dal presente Regolamento, e la mancanza di collaboratori e/o dipendenti in grado di esercitare l'attività se viene meno la direzione del titolare del posteggio.

Art. 13 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi titolari entro le ore 13:30 (martedì) entro le ore 08:30 (mercoledì) sono assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, o a produttori diretti/imprenditori agricoli in possesso del titolo abilitativo per la vendita itinerante dei prodotti di produzione propria.
2. Se al momento della effettuazione delle operazioni di spunta, il posteggio di un titolare, risultasse inutilizzabile per cause straordinarie e di forza maggiore, lo stesso titolare ha la precedenza rispetto agli spuntisti nella assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili.
3. Le presenze degli spuntisti verranno annotate in apposito registro tenuto dall'Ufficio Polizia Locale e mensilmente comunicate all'ufficio SUAP.
4. Il comando di Polizia Locale provvede:
 - a) alla formazione di una graduatoria per ciascun mercato, secondo il più alto numero di presenze (per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato), ovvero secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
 - b) alla registrazione delle presenze degli spuntisti e al conseguente aggiornamento della graduatoria;
 - c) alla assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli spuntisti in base alla graduatoria suddetta e comunque nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - i posteggi riservati devono essere assegnati prioritariamente alle rispettive categorie di riferimento (produttori diretti/imprenditori agricoli — artigiani — soggetti di cui alla legge 104/1992);
 - i posteggi del settore alimentare dovranno essere assegnati prioritariamente ad operatori commerciali abilitati alla vendita dei generi del settore alimentare;
 - i posteggi del settore non alimentare dovranno essere assegnati prioritariamente ad operatori commerciali abilitati alla vendita dei generi del settore non alimentare
5. Le presenze predette verranno depennate dal registro nei casi di seguito indicati:
 - a) comunicazione di cessazione dell'attività;
 - b) conseguimento di autorizzazione e relativa concessione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato per il quale sono state registrate le presenze;
 - c) mancata partecipazione alle operazioni di spunta per diciassette giornate di mercato nell'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza, debitamente giustificati con le modalità previste all'art. 12.
6. Per essere inseriti nella graduatoria occorre presentare domanda entro il 30 novembre di ogni anno al Comune, allegando copia fotostatica della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e copia di un documento di riconoscimento valido.
7. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.
8. La graduatoria viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on-line*;
8. Gli spuntisti che risultano assegnatari, sono tenuti al pagamento giornaliero del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa sui rifiuti, nonché delle altre imposte e tasse previste dalla vigente normativa, con le modalità stabilite nel vigente regolamento COSAP e TARI.

9. I soggetti assegnatari giornalieri di posteggi di mercati in qualità di "spuntisti", devono assolvere il pagamento del canone per essere legittimati all'occupazione. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato nelle forme previste dall'art. 50, comma 4 del D.lgs. 507/93 o con eventuali diverse modalità stabilite dalla Giunta Comunale.
10. Il mancato possesso della ricevuta di pagamento, da esibire ai Vigili Urbani in servizio, escluderà il soggetto dalla possibilità di occupare il suolo pubblico oltre che comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art.14-SOSPENSIONE - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- 1 Si procederà alla sospensione dell'autorizzazione amministrativa nei confronti dei titolari per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni in casi di particolare gravità o recidiva delle violazioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 2 L'autorizzazione amministrativa è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) non avvia l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e della concessione;
 - c) decada dalla concessione nel caso di mancato utilizzo del posteggio, senza giustificato motivo, per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare (n. 17 assenze), salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza, giustificati nei tempi e nei modi stabiliti al precedente art. 12;
 - d) in caso di subingresso non riprenda l'attività entro un anno dalla data di trasferimento dell'azienda o dal decesso del dante causa;
 - e) non abbia assolto al pagamento della TOSAP e TARI per 1 (uno) anno;
 - f) per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune secondo principi equitativi ed omogenei, e nei limiti del possibile, tenendo conto delle indicazioni del titolare;
 - g) in caso di due sospensioni dell'autorizzazione e dell'attività ai sensi del precedente comma 1 e dell'art. 19, comma 3 del presente regolamento.
3. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1 e al comma 2, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine, non superiore a 30 giorni, per eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione dei corrispondenti provvedimenti di sospensione e revoca.
4. Con la revoca dell'autorizzazione amministrativa decade anche la concessione del posteggio.

Art. 15 - GESTIONE DEL MERCATO

1. La gestione del Mercato è affidata direttamente al Comune di Ponza.
2. La gestione del Mercato potrà essere affidata agli stessi operatori, a condizione che si costituiscano in consorzio o cooperativa, e sarà regolata da apposita convenzione.

Art. 16 - USO DEL POSTEGGIO E OBBLIGHI A CARICO DEI CONCESSIONARI

- 1 L'utilizzo dei posteggi viene così disciplinato:

- a) i titolari del posteggio sono tenuti ad essere presenti al banco di vendita o, in caso di assenza o impedimento, possono delegare apposito coadiutore, dipendente o socio;
- b) i titolari non possono scambiare il posteggio assegnatogli senza avere ottenuto il consenso dell'Amministrazione Comunale;
- c) nell'ambito del posteggio concesso, è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti;
- d) i banchi di vendita e le merci devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio, come da segnaletica e da planimetria, fatta eccezione per particolari prodotti come calzature, terraglie, piante e fiori, articoli per l'agricoltura, arredamenti, animali da cortile;
- e) l'eventuale copertura del banco non deve sporgere oltre i limiti del posteggio; deve avere un'altezza di almeno metri 2,10 dal suolo; deve essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi;
- f) è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato;
- g) le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli "porta merce", che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio, comunque non potranno insistere nell'area mercatale;
- h) è vietato piantare chiodi, legare funi, corde o altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi, alle facciate dei caseggiati e alla pavimentazione stradale; è vietato fissare pali al suolo o danneggiare l'area mercatale in qualsiasi modo;
- i) è vietato fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori; sono inoltre vietati grida e schiamazzi; è vietato vendere le merci con il sistema della riffa;
- j) è vietato recare disturbo o turbativa nel regolare svolgimento del mercato;
- k) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori che non siano omologati a norma CE;
- l) i rifiuti indifferenziati devono essere raccolti e conferiti, chiusi in sacchi di plastica, nei contenitori della N.U.; per quanto riguarda i materiali riciclabili andranno conferiti nei relativi Contenitori ovvero secondo le modalità specifiche che saranno comunicate dal Settore Ambiente;
- m) e' fatto obbligo di garantire sempre la pulizia e il decoro dello spazio assegnato e degli spazi comuni, sia durante le operazioni di vendita che al termine delle stesse;
- n) è fatto obbligo di esporre ed indicare in modo chiaro i prezzi di vendita;
- o) è fatto obbligo di tenere sul posto i titoli abilitativi ed esibirli ad ogni richiesta del personale della Polizia Locale, e ad ogni altro funzionario addetto al controllo;
- p) è fatto obbligo di sgomberare l'area di mercato nei termini fissati dal presente regolamento o da apposita ordinanza sindacale;
- q) I titolari di autorizzazione e concessione di posteggio sono obbligati al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente, nonché al rispetto delle prescrizioni impartite durante lo svolgimento del Mercato per motivi di pubblico interesse e ordine pubblico, anche verbalmente, dagli operatori della Polizia Locale.

Art. 17 - DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI

1. I titolari di autorizzazione e concessione di posteggio sono obbligati al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa sui rifiuti, oltre che a tutte le altre imposte e tasse previste dalla legge per la tipologia di attività ivi esercitata, nella misura e con le modalità stabilite dalla Amministrazione Comunale.

Art. 18 - VIGILANZA

1. Il controllo nell'ottemperanza del presente regolamento è demandato agli organi delle Forze dell'Ordine e, specificamente, al Comando di Polizia Locale e alla A.U.S.L. territoriale, per le proprie competenze.
2. Nel caso in cui un assegnatario si renda responsabile di più violazioni relative al rispetto delle norme del presente Regolamento o comunque alle disposizioni di legge vigenti in materia, l'Organo preposto al controllo ne dà tempestiva informazione all'Ufficio Attività Produttive—SUAP, che dispone i consequenziali atti, ivi compresa l'eventuale revoca dell'autorizzazione e della concessione.
3. La verifica del regolare pagamento dei canoni di locazione, della COSAP e della tassa sui rifiuti, nonché delle altre imposte e tributi comunali è demandato all'Ufficio Tributi, che rimane competente anche in ordine alla riscossione coattiva degli stessi.

Art. 19 - SANZIONI

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti e da specifiche disposizioni vigenti in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 e Euro 500,00.
3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune, per un periodo non superiore a 20 giorni nei casi previsti dalla normativa vigente o dopo la seconda inosservanza e infrazione al presente Regolamento.

Art. 20 - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Alla scadenza delle concessioni attualmente in essere, le stesse non potranno essere tacitamente e automaticamente rinnovate e verranno attivate le procedure per le riassegnazioni secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa di settore.
2. Eventuali variazioni della localizzazione dei mercati non richiederanno modifiche al presente Regolamento;
3. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare del Mercato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.